

- (7) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche proposte del protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.
- (8) È opportuno che l'accordo di partenariato e il protocollo entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono approvati a nome dell'Unione ⁽⁹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19 dell'accordo di partenariato e alla notifica prevista all'articolo 17 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 12 dell'accordo di partenariato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽⁹⁾ I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5.

